

Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo (emanato con D.R. n. 443 del 4 aprile 2023)

ART. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'Ateneo con contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come modificati dal Decreto Legislativo 75/2017.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti dall'Università ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. da 2222 a 2238 del codice civile, indipendentemente dalla natura occasionale o temporanea della prestazione svolta, nonché a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata e, comunque, nel rispetto di eventuali limiti di spesa previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.

3. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli incarichi di docenza e per attività d'insegnamento ai sensi della vigente legislazione universitaria;
- b) agli assegni di ricerca previsti dall'art. 22 della Legge n. 240/2010;
- c) alle collaborazioni studentesche disciplinate dall'art. 11 "Attività a tempo parziale degli studenti" del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- d) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
- e) agli incarichi per la rappresentanza in giudizio e per il patrocinio dell'Ateneo;
- f) ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione e s.m.i.;
- g) agli appalti, ai contratti e agli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, considerato che si tratta di un "corpus" autonomo che trova in se stesso la propria compiuta disciplina;
- h) agli incarichi la cui disciplina deriva da fonti normative diverse dall'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 o in ogni altro caso in cui una fonte normativa superiore disponga procedure in contrasto.

ART. 2 – Condizioni necessarie per l'affidamento degli incarichi

1. L'affidamento degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, per soddisfare le esigenze cui l'Università non può far fronte con personale in servizio, vengono conferiti in presenza delle seguenti condizioni:

- a) rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Università e, altresì, rispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) impossibilità e/o carenza oggettiva per l'Università di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;

d) gli incarichi devono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per soddisfare esigenze di natura temporanea per lo svolgimento di prestazioni altamente qualificate;

e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

2. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando la necessità di accertare l'esperienza maturata nel settore, nel caso di conferimento di contratti individuali di lavoro autonomo per attività che debbono essere svolte da:

a) professionisti iscritti in ordini o albi;

b) soggetti che operino nel campo dell'arte e dello spettacolo;

c) soggetti che operino nel campo dei mestieri artigianali;

d) soggetti che operino nel campo dell'attività informatica;

e) soggetti che operino a supporto dell'attività didattica e di ricerca;

f) soggetti che operino nel campo dei servizi di orientamento, compreso il collocamento;

g) soggetti che operino nel campo della certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. È vietata la stipula di contratti di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie o che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dall'Università, di cui all'art. 2, D. Lgs. n. 81/2015. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale e, al ricorrere dei presupposti di legge, disciplinare. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 165/2001 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

ART. 3 – Limiti e Divieti

1. Non possono essere conferiti contratti di lavoro autonomo oggetto del presente regolamento:

a) al personale dipendente in servizio presso l'Università, anche in regime di part-time;

b) a coloro che si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'Ateneo (art. 53 D.lgs. 165/2001);

c) a coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura conferente l'incarico ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo (art. 18 comma 1, lett. b) e c), della Legge n. 240/2010);

d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. I dottorandi e i titolari di assegno di ricerca possono essere titolari di contratti di lavoro autonomo oggetto del presente regolamento con l'Università entro i limiti previsti dai rispettivi regolamenti e dalla legge. Le modalità relative al conferimento di contratti di lavoro autonomo ai dottorandi di ricerca ed ai titolari di

assegni di ricerca in attività presso l'Università degli Studi del Molise saranno disciplinate nei rispettivi regolamenti.

3. Qualora l'incarico sia affidato a dipendente di Amministrazione Pubblica diversa dall'Università, soggetto al regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, la Struttura interessata deve previamente acquisire l'autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza.

ART. 4 – Contratti di Lavoro Autonomo

1. I contratti di lavoro autonomo oggetto del presente Regolamento possono essere costituiti da collaborazioni temporanee o occasionali.

2. Il Contratto temporaneo di collaborazione è un contratto di lavoro autonomo caratterizzato da prestazioni di lavoro prevalentemente personali e temporanee, le cui modalità di esecuzione non sono organizzate dall'Università ma dal collaboratore, nel rispetto delle esigenze del committente sottese al tipo ed alla natura dell'incarico.

3. Il Contratto occasionale di collaborazione è il contratto di lavoro autonomo non esercitato con i caratteri dell'abitudine, sistematicità e continuità.

ART. 5 – Procedura di conferimento dell'incarico e valutazione comparativa

1. Verificata tramite ricognizione interna l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno dell'Ateneo per lo svolgimento della prestazione oggetto del contratto di lavoro autonomo, la struttura potrà attivare la procedura volta al conferimento dell'incarico all'esterno.

2. L'attivazione del procedimento volto al conferimento dell'incarico a soggetti esterni all'Università deve essere preceduta da una istanza motivata al Direttore Generale o al Direttore delle strutture dotate di autonomia didattica e di ricerca.

3. La proposta di conferimento d'incarico deve contenere i seguenti elementi:

a) l'indicazione della struttura richiedente e/o del Responsabile scientifico del Progetto o della prestazione e il Referente/Responsabile della verifica dei risultati;

b) le motivazioni che giustificano la necessità della prestazione e il ricorso a personale esterno secondo i presupposti di legittimità previsti dalla legge e dal presente regolamento e in coerenza con le esigenze e le finalità istituzionali dell'Ateneo;

c) l'obiettivo al quale è preordinato l'incarico da conferire corrispondente ad esigenze di carattere eccezionale;

d) l'oggetto dell'incarico con la specifica dell'attività da soddisfare (obiettivo, progetto di riferimenti ecc...) e il numero dei destinatari dell'incarico;

e) il periodo di svolgimento dell'incarico e la sua durata in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'incarico;

f) il profilo professionale altamente qualificato e la particolare e comprovata specializzazione universitaria e/o professionale necessari per lo svolgimento dello stesso;

g) la modalità selettiva che si intende utilizzare ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;

h) l'indicazione di una delle eventuali ipotesi, tassativamente previste dall'art. 7 del presente regolamento, adeguatamente motivate, esplicitate e identificate che permettono il conferimento diretto dell'incarico senza esperimento delle procedure selettive;

i) la spesa complessiva del contratto e il compenso lordo del prestatore e le modalità di erogazione dello stesso;

j) le fonti di finanziamento con l'attestazione della disponibilità finanziaria e l'indicazione della voce di costo su cui deve essere imputata la spesa complessiva;

k) l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno dell'Ateneo per lo svolgimento dell'incarico, come riferito nell'art. 5 del presente regolamento;

3. Il Direttore Generale o Il Direttore di Dipartimento verificano la rispondenza dell'istanza ai presupposti di legge e del presente Regolamento, nonché la copertura finanziaria su cui deve essere imputata la spesa complessiva dell'incarico da conferire. All'esito della suddetta verifica e delle conseguenti valutazioni di opportunità, il Direttore Generale o il Direttore di Dipartimento autorizzano l'avvio della procedura selettiva o il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 6 – Procedure Selettive

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono affidati previo esperimento di procedura comparativa pubblica condotta con modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità e trasparenza.

2. La procedura volta ad accertare il possesso delle competenze richieste può essere:

a) per soli titoli;

b) per titoli e colloquio.

3. Con riferimento ai titoli sarà dato rilievo ai requisiti culturali e professionali, nonché all'esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati.

4. I titoli valutabili devono fare riferimento alle seguenti categorie:

a) titoli culturali e professionali;

b) esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati;

c) altri eventuali titoli valutabili.

5. Nel caso di selezione per titoli e colloquio vengono valutati preventivamente i titoli; tale valutazione dovrà essere resa e nota ai candidati, mediante pubblicazione sull'Albo di Ateneo, almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'eventuale colloquio.

6. Resta ferma la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicità (sito internet di Ateneo, sito web della struttura decentrata ecc.) o ulteriori modalità di comunicazione ai candidati della predetta valutazione dei titoli oltre alla pubblicazione obbligatoria all'Albo di Ateneo prevista dal presente articolo.

7. Nella selezione per titoli e colloquio il punteggio massimo di 100 punti andrà così ripartito:

a) titoli: punteggio minimo 30 punti;

b) colloquio: punteggio massimo 70 punti;

8. Fermo restando la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicità, (sito internet di Ateneo, sito web della struttura decentrata ecc.), anche in relazione alla tipologia e all'entità del contratto, la procedura comparativa ha inizio con la pubblicazione obbligatoria all'Albo di Ateneo dell'avviso di selezione per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni.

ART. 7 – Conferimento di incarichi individuali senza esperimento delle procedure selettive

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento, si può prescindere dalla procedura di ricognizione e dalle procedure selettive disciplinate negli artt. 5 e 6 nei seguenti casi:

a) nel caso di documentata e motivata urgenza che non consenta l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative a condizione che la stessa risulti espressamente identificata, adeguatamente esplicitata e motivata nella proposta di conferimento dell'incarico.

b) nel caso di contratti di lavoro autonomo meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili. In tali casi il compenso di modica entità, da corrispondere al prestatore, non deve superare l'importo di Euro 1.000,00.

c) In relazione all'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prestazioni di livello scientifico e/o tecnico e/o artistico ecc. non comparabili perché connesse all'abilità del collaboratore o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, incarichi ad eminenti studiosi italiani o stranieri noti per i riconoscimenti scientifici o professionali nelle attività oggetto dell'incarico, collaborazioni artistiche caratterizzate dall'infungibilità). Tale aspetto dovrà essere adeguatamente identificato e motivato nella proposta di conferimento dell'incarico.

ART. 8 – Avviso di Selezione

1. La procedura comparativa è indetta dal Direttore Generale o dal Direttore delle strutture dotate di autonomia didattica e di ricerca, con avviso pubblico di selezione.

2. L'avviso di selezione, nel rispetto dell'art. 2 del presente regolamento, deve indicare:

a) Oggetto dell'incarico con le specifiche attività da soddisfare (es. obiettivo, attività di riferimento, prestazione da realizzare, numero dei soggetti da individuare ecc.)

b) Il profilo professionale altamente qualificato, la particolare specializzazione universitaria e/o professionale richiesta;

c) Il periodo di svolgimento dell'incarico e la sua durata;

d) La struttura richiedente e/o il Responsabile scientifico del Progetto o della prestazione e il Referente/Responsabile della verifica dei risultati;

e) le modalità selettive previste secondo quanto previsto dall'art.6 del presente regolamento;

f) i titoli valutabili nel rispetto dell'art. 6 del presente regolamento;

g) il punteggio massimo attribuibile ai titoli individuati nel rispetto dell'art. 6 del presente regolamento;

h) il punteggio massimo da attribuire ai titoli e al colloquio, se previsto e nel rispetto dell'art. 6 del presente regolamento;

- i) l'indicazione delle materie o del contenuto dell'eventuale colloquio;
 - j) il termine e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione da allegare;
 - k) l'indicazione del giorno dell'eventuale colloquio, ovvero, in mancanza, del giorno di pubblicazione del relativo avviso;
 - l) le modalità di comunicazione degli esiti della selezione;
 - m) il Responsabile del procedimento;
 - n) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande.
4. Gli incarichi vengono conferiti a soggetti valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste dall'incarico, sulla base dei titoli ed eventualmente a seguito di colloquio.

ART. 9 – Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Direttore Generale su proposta della struttura nel cui interesse l'incarico deve essere espletato ovvero dal Direttore delle strutture dotate di autonomia didattica e di ricerca ed è composta di norma da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente ed uno con funzioni di segretario. Detti componenti sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità, tra personale docente e/o tecnico amministrativo con qualifica adeguata, preferibilmente appartenente all'Ateneo, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta.
2. La Commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.
3. La Commissione dovrà fissare preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli e per il colloquio. I lavori della Commissione sono riportati in appositi verbali e terminano con l'individuazione di una graduatoria di merito.

ART. 10 – Approvazione degli atti della selezione

1. Al termine dei lavori la Commissione trasmette al Direttore Generale o al Direttore delle strutture dotate di autonomia didattica e di ricerca gli atti relativi alla selezione.
2. L'esito della selezione è approvato con provvedimento del Direttore Generale o al Direttore delle strutture dotate di autonomia didattica e di ricerca.
3. Fermo restando la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicità, (sito internet di Ateneo, sito web della struttura decentrata ecc.), l'approvazione degli atti della selezione viene obbligatoriamente pubblicata sull'Albo di Ateneo.

ART. 11 – Contratto

1. Il rapporto di lavoro autonomo si instaura mediante la stipula di un contratto di diritto privato da sottoscrivere prima dell'inizio dell'attività tra il soggetto individuato ed il Direttore Generale o il Direttore delle strutture dotate di autonomia didattica e di ricerca.

2. Il contenuto del contratto deve essere coerente con la natura autonoma della prestazione ai sensi degli artt. da 2222 a 2238 del codice civile, con esclusione di qualsiasi modalità propria del vincolo di subordinazione, quali la soggezione al potere organizzativo, disciplinare e gerarchico dell'Amministrazione.

3. Il contratto deve in ogni caso prevedere almeno i seguenti elementi:

a) l'oggetto dell'incarico;

b) la durata dell'incarico;

c) il corrispettivo della prestazione e le relative modalità di pagamento in una o più soluzioni;

d) il referente o responsabile per la verifica dei risultati e le forme di verifica dell'esatta esecuzione della prestazione;

e) casi e modalità di recesso dal contratto con i relativi termini di preavviso;

f) la dichiarazione del collaboratore di presa visione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi del Molise, l'impegno al rispetto degli obblighi ivi contenuti, pena la risoluzione del contratto.

4. I contratti di lavoro, di cui al presente articolo, non possono essere prorogati né rinnovati né integrati. In via eccezionale, il committente può prorogare motivatamente la durata dell'incarico originario al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

5. Qualora il prestatore sia un dipendente pubblico, dovrà essere allegata al contratto l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione pubblica di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001.

ART. 12 – Dichiarazioni e Pubblicità

1. Alla sottoscrizione del contratto il collaboratore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione relativa a:

a) l'insussistenza di incompatibilità parentali ex art. 18 comma 1 lett. b) e c) della Legge n. 240/2010;

b) l'insussistenza, per quanto a conoscenza, di conflitto di interessi con l'Università (art. 53 del D.lgs 165/2001);

c) all'eventuale svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionale per conto di essi (art. 15 D.lgs. n. 33/2013).

2. I dati degli incarichi e le relative dichiarazioni devono essere pubblicati sul sito Amministrazione Trasparente di Ateneo così come previsto dalla normativa vigente.

ART. 13 – Determinazione del compenso

1. Il compenso per gli incarichi conferiti all'esterno è determinato sulla base delle caratteristiche della attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto, nonché della proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Ateneo.

2. Il compenso è determinato al lordo degli oneri di legge a carico del prestatore.

3. Per le prestazioni relative ad attività professionali dotate di Tariffario specifico il compenso sarà determinato in conformità a tali tariffari.
4. Per le prestazioni relative ad attività rientranti in progetti già caratterizzati da specifica normativa in materia di compensi, il compenso sarà determinato in conformità ai minimali e ai massimali ove previsti dal progetto.
5. Per le prestazioni aventi per oggetto supporto di carattere tecnico-amministrativo agli uffici dell'Ateneo il compenso potrà essere rapportato allo stipendio lordo percepito dal personale tecnico amministrativo in servizio nell'Ateneo. Il compenso sarà quantificato nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 nonché in conformità alla qualità del risultato atteso.
6. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il prestatore effettua per l'espletamento dell'incarico ad esclusione delle spese sostenute per trasferte che si rendano necessarie e siano preventivamente autorizzate ed indicate nell'atto contrattuale.
7. Per il rimborso delle spese sostenute per trasferte preventivamente autorizzate si applica quanto previsto per i soggetti esterni dal Regolamento sul trattamento di missione dell'Università.
8. Il pagamento del compenso è comunque condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

ART. 14 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico e modalità di pagamento

1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento da parte del Referente e/o Responsabile indicato nel contratto sull'esattezza della prestazione eseguita secondo i termini contrattuali.
2. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, ovvero per tranches (es. bimestrali, trimestrali, semestrali ecc.), in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico, anche mediante relazioni periodiche o brevi note sul lavoro effettuato sottoscritte dal Referente e/o Responsabile dei risultati indicato nel contratto.
3. In ogni caso il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa, vistata dal referente o responsabile indicato nel contratto, delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.
4. Per gli aspetti relativi agli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi si applica la normativa vigente.